

stificazione sarebbe potuta valere a lavare la macchia. Incombeva sul *pater familias* dell'adultera il diritto-dovere di ucciderla, a titolo di *supplicium*<sup>47</sup>.

Questo è tutto. Lucrezia, l'adultera, doveva morire. Non è improbabile che si sia sottratta con il suicidio al supplizio inevitabile<sup>48</sup>.

6. — Scartati i molti elementi incredibili o falsi, il « dossier » di Lucrezia, dunque, rimane. Estrometterlo dall'archivio delle verità storiche non sembra lecito. È doveroso, peraltro, mutarne, sempre in omaggio alla verità della storia, la « rubrica » che lo individua.

La nuova e più esatta rubrica è « adulterio ». Una rubrica, del resto, che la storia non ignora.

#### POSTILLA: ANCORA LUCREZIA.

In un suo bell'articolo su *La donna etrusca* (in *Misoginia e maschilismo in Grecia e in Roma* [Genova 1981] 49 ss.), M. Sordi si richiama al famoso episodio di Lucrezia, la moglie di Collatino oltraggiata da Sesto Tarquinio, fermandosi in particolare sul mirabile racconto di Liv. 1.57.6-59.6. Secondo la Sordi, la pagina liviana metterebbe consapevolmente in evidenza due cose: da un lato, la tipica compostezza di modi, oltre che di costumi, della donna romana, che Sesto e i suoi amici non trovano sdraiata su « un letto da festino » come le nuore etrusche del re, ma trovano « *sedentem* » a filar lana e a conversare con le ancelle; dall'altro, la tipica tolleranza dei padri e mariti etruschi in materia di onore familiare, dimostrata nella specie dalla flemma, o in ogni caso dalla ponderatezza, di Lucrezio padre e di Collatino marito, che vanamente tentano di gettare acqua sul fuoco dell'indignazione di Lucrezia quando questa rivela loro l'episodio della notte precedente (« *vestigia viri alieni, Collatine, in lecto sunt tuo* »).

<sup>47</sup> Dion. Hal. 2.25.6. Cfr. MATTHAEUS, *De criminibus* (1644) 390; HARTMANN, sv. *Adulterium*, in *PW.* 1.1 (1894) 432 ss. Cfr. D. 48.5.21 (20) (Pap. 1 *de adult.*): *Patri datur ius occidendi adulterum cum filia quam in potestate habet* (pur dopo la *lex Iulia de adulteriis*).

<sup>48</sup> KLENZE, in *ZGRW.* 6.26, pensa che Lucrezia si sia data la morte per sfuggire al *iudicium domesticum*. Ma giustamente ha dubitato del *iudicium domesticum* il VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *RISG.* 3 (1948) 103 ss.

\* In *Labeo* 28 (1982) 345 s.

La tesi è indubbiamente suggestiva, ma è forse un po' troppo azzardata, sopra tutto per quanto concerne l'importanza data al fatto che Lucrezia tra le sue ancelle è seduta (cfr. J. Heurgon, *La vita quotidiana degli Etruschi* [tr. it. 1963] 113 ss.). Anche una dissolutissima donna etrusca, se per avventura non avesse partecipato ad un festino e avesse filato della lana, a sedere si sarebbe posta, io penso: il che significa che Livio difficilmente ha caricato di sensi « romani » questo inevitabile particolare del suo racconto.

A proposito del quale racconto, mi piace qui di integrare una lacuna di informazione dell'articolo che all'episodio di Lucrezia ho dedicato, molto tempo fa, io stesso (A. Guarino, *Il « dossier » di Lucrezia*, 1959, ora in *Le origini quiritarie* [1973] 121 ss.): lacuna costituita dalla mancata citazione del dotto saggio di B. Croce, *Lucrezia nella poesia e nella casistica morale* (1937, poi in *Aneddoti di varia letteratura* I [1942] 318 ss.). L'articolo del Croce potrebbe essere anche tralasciato, in uno studio di storia romana o di storia giuridica romana, se l'a. non vi prendesse anche posizione su certe pagine di E. Pais (*Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli* [1913] I. 539 ss.) e sopra tutto sulla nota tesi del Klénze (da me citato a p. 128 e nt. 48), parlando per le une di « filologici deliri » e per l'altra di « congettura campata in aria ».

Lo sprezzo che il Croce mostrava per le cose che non capiva, e che credeva egualmente di poter giudicare, è cosa ben nota ai lettori di lui. Non è il caso di farvi troppo caso. Il saggio resta comunque egualmente gustosissimo e pieno, come sempre in questo autore, di insegnamenti e di spunti.